

Bruxelles, 6 agosto 2026
(OR. en)

12340/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0221 (NLE)

ACP 79
WTO 81
RELEX 1067
COAFR 249

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 396 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione dell'elenco delle persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 396 final.

All.: COM(2026) 396 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.7.2026
COM(2026) 396 final

2026/0221 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione dell'elenco delle persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la posizione da adottare per l'Unione in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo in merito alla sostituzione dell'elenco di persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro per la composizione delle controversie tra Stati.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato economico UE-SADC

L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e sei paesi della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe ("SADC") Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia e Sud Africa, dall'altra parte ("accordo") è applicato a titolo provvisorio dal 10 ottobre 2016 tra tutte le parti aderenti all'accordo, ad eccezione del Mozambico. L'accordo è applicato a titolo provvisorio tra il Mozambico e l'Unione europea a decorrere dal 4 febbraio 2018¹.

2.2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo

Il comitato per il commercio e lo sviluppo, istituito dall'articolo 103 dell'accordo, è composto da rappresentanti delle parti. A norma dell'articolo 103, paragrafo 7, il comitato per il commercio e lo sviluppo si riunisce in una formazione specifica per affrontare i temi inerenti agli scambi e alle questioni commerciali. L'articolo 103, paragrafo 6, dell'accordo stabilisce che le decisioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sono adottate per consenso, nel dovuto rispetto dell'espletamento delle loro rispettive procedure interne.

2.3. L'atto previsto del comitato per il commercio e lo sviluppo

Si prevede che il comitato per il commercio e lo sviluppo, quando si riunirà a Bruxelles nel 2026, adotterà una decisione relativa alla sostituzione dell'elenco di 21 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro a norma dell'articolo 94 dell'accordo ("atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è garantire il mantenimento del numero minimo di arbitri disponibili.

L'elenco delle persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro è composto da tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte, che comprende otto persone cui affidare la funzione di arbitro, e un sottoelenco di cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale, in modo da soddisfare le prescrizioni dell'articolo 94, paragrafo 1, dell'accordo.

L'atto previsto non modifica il testo dell'accordo e non richiede alcuna azione di attuazione da parte degli Stati membri. Poiché l'atto previsto riguarda unicamente il funzionamento interno del meccanismo di composizione delle controversie di cui alla parte III dell'accordo, che deve essere attuato dalla Commissione, è opportuno adottare l'atto previsto in lingua inglese. Possono essere fornite traduzioni per il processo decisionale interno di ciascuna parte e per l'informazione del pubblico.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 103, paragrafo 6, e dell'articolo 94, paragrafo 1, dell'accordo. Esso entrerà in vigore il giorno dell'adozione.

¹ Avviso concernente l'applicazione provvisoria del 10.2.2018, [EUR-Lex - 22018X0210\(01\) - IT - EUR-Lex](#).

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe consistere nel sostenere l'adozione dell'atto previsto. La posizione dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo accluso alla presente proposta di decisione del Consiglio.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio e lo sviluppo è un organo istituito da un accordo internazionale.

L'atto che il comitato per il commercio e lo sviluppo è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per le parti nel diritto internazionale a norma dell'articolo 103 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'attuazione della politica commerciale comune attraverso l'attuazione di un accordo internazionale.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

A fini di trasparenza, la Commissione pubblicherà l'atto previsto del comitato per il commercio e lo sviluppo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione. Poiché non è richiesta dalla legge, la pubblicazione dell'atto previsto deve essere disposta da un atto giuridico.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, per quanto riguarda la sostituzione dell'elenco delle persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra ("accordo"), è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio², del 1° giugno 2016, ed è applicato a titolo provvisorio dal 10 ottobre 2016 tra tutte le parti aderenti all'accordo, ad eccezione del Mozambico. L'accordo è applicato a titolo provvisorio tra il Mozambico e l'Unione europea a decorrere dal 4 febbraio 2018³.
- (2) A norma dell'articolo 94, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo compila un elenco di 21 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro.
- (3) Per garantire il corretto funzionamento del sistema di risoluzione delle controversie di cui alla parte III dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo dovrebbe sostituire il proprio elenco di persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo, poiché la decisione vincolerà l'Unione.
- (5) Per garantire la trasparenza, è preferibile pubblicare la decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo quale adottata in via definitiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato per il commercio e lo sviluppo si basa sul progetto di decisione del medesimo comitato accluso alla presente decisione.

² GU L 250 del 16.9.2016, pag. 1.

³ GU L 38 del 10.2.2018, pag. 1.

Articolo 2

La decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo è pubblicata dopo l'adozione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*